



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Servizio Territoriale per l'Agricoltura – Ovest
Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane - Avezzano

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE
DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027**
(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo
(DGR n. 586/2022 e succ. mod. e int.)

Avviso pubblico per l'attivazione dell'intervento

**SRB01 – SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI
MONTAGNA**
(Art. 71 Reg. UE 2115/2021)

Annualità 2023

Sommario

Premessa	1
Articolo 1 – Clausola di salvaguardia	1
Articolo 2 – Finalità e obiettivi	2
Articolo 3 – Definizioni	2
Articolo 4 – Tipologia del sostegno	5
Articolo 5 – Collegamento con altri interventi della PAC	5
Articolo 6 – Ambito di intervento	5
Articolo 7 – Beneficiari	5
Articolo 8 – Condizioni di ammissibilità	6
Articolo 9 – Impegni e obblighi	6
Articolo 10 - Trasferimento degli impegni	7
Articolo 11 - Clausola di revisione	7
Articolo 12 – Cause di forza maggiore	7
Articolo 13 – Entità del sostegno	8
Articolo 14 – Dotazione finanziaria	9
Articolo 15 - Presentazione delle domande di sostegno/PAGAMENTO	9
Articolo 16 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	10
Articolo 17 – CONTROLLI E SANZIONI	12
Articolo 18 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ	12
Articolo 19 - DISPOSIZIONI GENERALI	13
Riferimenti normativi	13

PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l'attivazione dell'intervento SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP) recentemente approvato dalla Commissione europea¹.

Tale intervento è finalizzato all'obiettivo specifico della PAC di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola in tutta l'Unione. Esso risponde, in particolare, alle esigenze di sostegno della redditività economica delle aziende agricole e di sostegno e sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura nelle aree con vincoli naturali di carattere fisico e agro-climatico-ambientale più esposte al rischio di abbandono.

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRB01 del documento CSR sopra citato alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>).

ARTICOLO 1 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Abruzzo ha adottato con la massima tempestività il proprio CSR al fine di consentire lo sviluppo di fasi procedurali funzionali all'attivazione di tutti gli interventi "a superficie" sin dalla prima annualità della nuova programmazione (anno solare 2023), evitando discontinuità rispetto all'attuale periodo di programmazione in corso di completamento e al fine di imprimere da subito la massima capacità di spesa del nuovo programma. Considerando che il quadro normativo e procedurale nazionale e regionale finalizzato alla realizzazione del PSP e dei CSR regionali non è stato ancora completato dovendosi attendere l'esito della fase negoziale che ha portato all'approvazione del PSP, il presente avviso è attivato "sotto condizione" in relazione alle integrazioni che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRB01, sia a livello di PSP così come approvata dalla Commissione, che di CSR;
 - b) in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando in relazione alla decisione di approvazione del PSP da parte della Commissione europea, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione;
 - c) il periodo vincolativo di durata inferiore all'anno delle particelle condotte a titolo di uso civico, ricompreso comunque nell'intervallo che va dal 15 maggio al 10 novembre dell'anno 2023, è subordinato all'approvazione della modifica del PSP, che la Regione Abruzzo si impegna a richiedere in tempo utile e comunque prima della scadenza del 15.05.2023.

¹ Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8645 final del 2.12.2022

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Obiettivo dell'intervento è garantire il presidio delle aree montane mediante il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica al fine di evitarne l'abbandono e preservarne i servizi ecosistemici. A tal fine risulta necessario erogare un'indennità annuale che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento in tali aree rispetto alle altre zone del territorio regionale.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

1. **Azienda:** è definita come l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente bando, sono eleggibili al sostegno soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.
2. **Azienda zootecnica:** è classificata "azienda zootecnica", ai sensi del presente bando, l'azienda che alleva bestiame bovino e/o ovicaprino e/o equino in possesso di specifici codici identificativi di allevamento rilasciati dall'ASL territorialmente competente e con un carico di bestiame minimo complessivo di 0,2 UBA per ettaro di SAU aziendale. Al fine della classificazione, la presenza degli allevamenti è verificata attraverso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) mentre per la verifica del carico minimo di bestiame si fa riferimento alle superfici censite nel fascicolo aziendale ricadenti nel territorio della regione Abruzzo e delle regioni confinanti (Marche, Molise e Lazio). Resta inteso che il sostegno potrà essere erogato solo per le superfici ricadenti nel territorio amministrativo della regione Abruzzo.
3. **Agricoltore in attività:** è considerato agricoltore in attività l'agricoltore che, al momento di inizio dell'impegno, è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, questo ultimo stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del Regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno;
 - b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola in attività o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso che pregiudica lo svolgimento dell'attività dell'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
 - c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 - d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
4. **Attività agricola:** la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento Dell'Unione Europea (TFUE), ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione per la produzione di prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone.

5. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.

6. Manutenzione della superficie agricola

a) Seminativo

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- i. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- ii. evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- iii. prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale.

b) Colture permanenti

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- i. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- ii. evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante;
- iii. prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo con particolare attenzione nel periodo invernale;
- iv. mantenere le piante in buone condizioni vegetative con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato.

c) Prati permanenti

Oltre a quanto sopra indicato per i seminativi è aggiunto il seguente trattino:

- i. non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti. È considerata attività di mantenimento del prato permanente qualsiasi pratica colturale che abbia un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno come l'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva, alle attività di produzione quali il pascolamento o la raccolta del fieno o dell'erba per insilati.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente alle attività di produzione, in termini di caratteristiche del terreno, deve essere comunque svolta un'attività agricola annuale di mantenimento, fatte salve eventuali disposizioni regionali che prevedano la manutenzione ad anni alterni.

7. **Superficie agricola utilizzata (SAU):** l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle

tare. Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite (comma 2).

8. **Superficie Oggetto di Impegno (SOI):** si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.
9. **Superficie accertata:** la superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande estratte a campione o superficie eleggibile dal Sistema di identificazione delle parcelle agricole per le domande non comprese nel campione.
10. **Superficie determinata:** la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici. Per le domande non sottoposte a tali controlli la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.
11. **Unità Bestiame Adulto – UBA** (Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027): ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame ai sensi del presente intervento, sono presi in considerazione esclusivamente gli allevamenti relativi alle specie riportate nella tabella seguente.

SPECIE	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre sei mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

12. **Condizionalità:** ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l'Abruzzo adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti dei pertinenti interventi a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo unionale, nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si rinvia a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027.
13. **Fascicolo aziendale:** Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere al sostegno di cui al presente intervento. Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di sostegno ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di sostegno ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.

14. **Soggetti autorizzati:**

- 1) Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- 2) libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali.

ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO

1. Il sostegno previsto dal presente intervento consiste in un'indennità per compensare gli agricoltori e gli allevatori che operano nelle aree di montagna dei maggiori costi e dei minori ricavi derivanti dagli svantaggi naturali, fisici e agro-climatici, che ne ostacolano la produzione agricola e/o zootecnica.
2. L'indennità è corrisposta per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale ricadente nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo che il beneficiario si impegna a condurre nel rispetto della "Condizionalità" (criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali, art. 12 Reg UE 2021/2015) e della "Condizionalità sociale" (art. 14 Reg UE 2021/2015).
3. E' prevista l'erogazione di un'indennità differenziata alle aziende zootecniche rispetto alle altre aziende agricole.
4. Il sostegno viene erogato in coerenza con un criterio di degressività basato sulla dimensione aziendale.

ARTICOLO 5 – COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI DELLA PAC

1. L'intervento si collega e integra le altre forme di sostegno al reddito degli agricoltori finanziate dal FEAGA (I Pilatro, Pagamenti diretti).
2. Il sostegno erogato ai sensi del presente intervento è cumulabile con tutti gli altri interventi dello Sviluppo Rurale finanziati dal FEASR.

ARTICOLO 6 – AMBITO DI INTERVENTO

1. L'ambito di intervento corrisponde alle zone montane della regione Abruzzo, designate in base al disposto del paragrafo 2 dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013.
2. La delimitazione e l'identificazione delle zone montane regionali di cui al comma precedente è consultabile e scaricabile sul sito della Regione Abruzzo al seguente Link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma-completo> - Allegati al PSR versione 10 e riferito all'Elenco dei comuni ANCs (Areas with Natural Constraints) dopo Fine Tuning (art.32 Reg.1305/2013) DM 6277 del 08/06/2020.

ARTICOLO 7 – BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente intervento sono agricoltori in attività in forma singola o associata, come definiti nell'Art. 3 punto 3 del presente bando, possessori di superfici agricole ricadenti in zone con svantaggi naturali di montagna come definite all'Art. 6.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Requisiti soggettivi:

- a) essere un “Agricoltore in attività” (cfr. Art. 3 punto 3 del presente bando) in forma singola o associata, come desumibile dal fascicolo Aziendale
- b) per le domande presentate da società di capitali o cooperative:
 - i. essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
 - ii. la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente alla data di inizio impegno;
- c) per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:
 - i. essere legittimato dai competenti organi dell’Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

2. Requisiti oggettivi:

- a) la superficie oggetto di impegno (SOI) deve essere situata all’interno delle aree con svantaggi naturali di montagna individuate all’art. 6 del presente bando;
- b) La superficie oggetto di impegno, deve risultare in possesso del soggetto titolare della domanda di sostegno; deve essere condotta in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammessi per il loro inserimento nel Fascicolo aziendale.

La conduzione della SOI deve decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione delle particelle che sul fascicolo sono state acquisite con il titolo di conduzione “usi civici” il cui periodo vincolativo può essere inferiore all’anno, ma comunque ricompreso nell’intervallo che va dal 15 maggio al 10 novembre dell’anno di presentazione della domanda, salvo quanto specificato nell’Art. 1 Punto 2 Lettera c del presente bando. Se necessario, è consentito il rinnovo del titolo in corso d’anno, senza soluzione di continuità.

- c) Per le aziende zootecniche, essere in possesso, alla data di rilascio della domanda, di capi di bestiame delle specie bovini e/o equini e/o ovi-caprini con corrispondente numero di UBA minime pari a 0,2 UBA/ha di SAU aziendale. Il mancato rispetto del rapporto di 0,2 UBA per ettaro comporta il pagamento del premio nella tipologia “Altre aziende agricole”.

3. Perdita dei requisiti di ammissibilità: la perdita anche solo di uno dei requisiti di ammissibilità genera la decadenza totale del beneficio relativo all’impegno annuale, con recupero dei premi eventualmente erogati, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto c).

ARTICOLO 9 – IMPEGNI E OBBLIGHI

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell’art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115.
2. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell’art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115, a partire dall’anno di applicazione della stessa Condizionalità in Italia.

La presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente bando comporta l’assunzione dell’impegno di conduzione della SOI e di gestione delle attività aziendali di coltivazione/allevamento, dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre dello stesso anno, fatto salvo quanto previsto l’articolo 8 in merito alle particelle che sul fascicolo sono state acquisite con il titolo di conduzione “usi civici”.

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

1. Per «cessione di un'azienda» si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.
2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dall'intervento, assolve *ipso facto* a tale adempimento.
3. Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
4. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al competente Servizio Territoriale per L'agricoltura (STA) per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

ARTICOLO 11 - CLAUSOLA DI REVISIONE

1. E' prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:
 - a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori;
 - b) per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.
2. Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art.72. del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

ARTICOLO 12 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

- e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al "Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest - Avezzano" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

ARTICOLO 13 – ENTITÀ DEL SOSTEGNO

1. L'entità del sostegno è differenziata per le aziende agricole e le aziende zootecniche che assicurano la permanenza costante e la conduzione della SOI per il periodo di impegno come segue:
 - a) Aziende zootecniche = € 190,00/Ha di SAU ammissibile
 - b) Altre aziende agricole = € 150,00/Ha di SAU ammissibile
2. Con riferimento alle particelle oggetto di impegno a valere sulla "Misura 13.1.1 – indennità compensativa per le aree montane" del PSR 2014/22 della Regione Abruzzo - annualità 2022" che prevedono un periodo di impegno dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2023, per evitare il doppio finanziamento, il sostegno erogato ai sensi del presente intervento viene corrisposto in misura ridotta e relativamente al periodo infra annuale dal 15 maggio al 31 dicembre 2023, pari a 231 giorni solari.
3. Ai fini del sostegno aggiuntivo sono classificate "aziende zootecniche" le aziende con allevamenti di bestiame bovino, ovi-caprino ed equino in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dalla ASL territorialmente competente della Regione e consultabile attraverso la BDN, con un carico di bestiame minimo di 0,2 UBA/ha di SAU aziendale. Il mancato rispetto del rapporto di 0,2 UBA per ettaro comporta il pagamento del premio nella tipologia "Altre aziende agricole".
4. Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 300 euro, calcolato prima di eventuali rimodulazioni temporali o sanzioni e riduzioni di cui al punto 4.1.7.1 del PSP 2023-2027 e/o dell'ammontare dell'indennità ridotta per il 2023 di cui al comma 2.
5. L'importo è corrisposto in misura decrescente rispetto all'ampiezza aziendale come di seguito rappresentato:

AZIENDE ZOOTECHNICHE			
Classi di SAU (ha)	DEGRESSIVITA'	Importo annuo indennità (€/ha/anno)	Importo ridotto indennità 2023 per beneficiari Misura 13.1.1 PSR 14/22 (€/ha/anno)
fino a 10,00	100%	190,00	120,25
da 10,01 a 20,00	50%	95,00	60,12
da 20,01 a 50,00	25%	47,50	30,06
oltre i 50,00	12,50%	23,75	15,03

ALTRE AZIENDE AGRICOLE			
Classi di SAU (ha)	DEGRESSIVITA'	Importo annuo indennità (€/ha/anno)	Importo ridotto indennità 2023 (per beneficiari Misura 13.1.1 PSR 14/22 (€/ha/anno))
fino a 10,00	100%	150,00	94,93
da 10,01 a 20,00	50%	75,00	47,47
da 20,01 a 50,00	25%	37,50	23,73
oltre i 50,00	12,50%	18,75	11,87

ARTICOLO 14 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente bando è pari a € 8.800.000,00 (euro otto milioni ottocento mila).
2. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di destinare stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento SRB01, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP, oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti le domande di sostegno ammesse.

ARTICOLO 15 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Modalità e termini di presentazione

1. Il richiedente deve presentare la domanda di sostegno in forma telematica allo STA OVEST - Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane - Avezzano, mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN".
2. Le modalità di presentazione sono:
 - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali. Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo deve essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati. Non sono accettate né, dunque, ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
3. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio per l'annualità di presentazione.
4. La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN. Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall'approvazione del presente bando e non oltre la data del 15 maggio 2023, fatto salvo quanto riportato nel successivo comma 7 del presente articolo, nonché diverse disposizioni dettate dalla normativa unionale, nazionale, regionale o dall'Organismo Pagatore AGEA.
5. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad

impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

6. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it
7. Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15/05/2023. In tal caso l'importo dell'aiuto viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
8. Le domande pervenute con un ritardo superiore a 25 giorni di calendario, ovvero oltre il 9/06/2023, sono irricevibili e all'interessato non è concesso alcun aiuto.
9. Non possono essere accettate e sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.
10. In caso di eventuali proroghe, da parte delle competenti Autorità, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

ARTICOLO 16 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Fatto salvo quanto successivamente stabilito dall'Organismo Pagatore AGEA il procedimento istruttorio è articolato come segue.

1. Per le Domande di sostegno/pagamento (domanda iniziale) l'istruttoria delle domande, limitatamente all'iter procedurale che si conclude con la fase di ammissibilità al sostegno, è di competenza della Regione Abruzzo; l'iter procedurale successivo che si conclude con l'ammissibilità al pagamento è di competenza dell'Organismo pagatore.
2. Per le Domande di pagamento annuali (domande di conferma) l'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria e a tal fine provvede:
 - a) a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
 - b) ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
 - c) all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
 - d) alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
 - e) al pagamento dell'aiuto.
3. Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento. Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti alle domande annuali di pagamento, sono definite dall'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

Istruttoria automatizzata

4. L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA.

Istruttoria manuale

5. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo, o parzialmente positivo, e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, ovvero vi siano requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio che non possono essere sottoposti, per loro natura, istruttoria automatizzata (es. verifica della firma, presenza/idoneità di allegati, ecc.), ovvero nei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa, la domanda di sostegno/pagamento sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.
6. L'istruttoria "manuale" si articola nelle seguenti fasi:
 - a) presa in carico automatica;
 - b) assegnazione delle domande agli istruttori;
 - c) verifica della ricevibilità della domanda;
 - d) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.
7. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

Modifica della domanda

8. Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

Gestione del procedimento amministrativo

9. Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore. Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento istruttorio. La comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta tramite la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA.
10. Al termine dell'istruttoria automatizzata viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Qualora, per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili in esito all'istruttoria automatizzata, anche a seguito di istruttoria "manuale" non sia possibile risolvere positivamente (o lo sia solo in parte) difformità, infrazioni o anomalie che impediscono il pagamento del sostegno, la Regione comunica tali esiti ad AGEA e trasmette al titolare della domanda di sostegno/pagamento, attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con allegata check list delle motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale o parziale del premio richiesto. Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti

integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90 inviandole all'indirizzo PEC della Regione dpd025@pec.regione.abruzzo.it.

11. In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la chiusura del procedimento e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.
12. Per le domande liquidate totalmente il procedimento si considera concluso con l'erogazione del premio e la successiva pubblicazione degli importi concessi sul BURA.
13. I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili, alternativamente, come segue:
 - a) presentazione di ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
 - b) presentazione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

ARTICOLO 17 – CONTROLLI E SANZIONI

1. L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene oltretutto nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.
2. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni europee, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

ARTICOLO 18 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
 - a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura - Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest/Avezzano – Ufficio Pagamenti compensativi per le aree montane.
 - b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti SRB01 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna — CSR Abruzzo 2023/2027;
 - c) Referente che ha curato la predisposizione e la pubblicazione del bando e per le attività di coordinamento: il Responsabile dell'Ufficio Pagamenti compensativi per le aree montane;
 - d) Responsabile del procedimento: Il dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest/Avezzano;
 - e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione della decisione che riguarda il beneficiario;
 - f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
 - g) Data ultima presentazione domanda 09/06/2023 (salvo proroghe);

- h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest/Avezzano – Ufficio Pagamenti compensativi per le aree montane.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni viene aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
3. Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e controllo della politica agricola comune;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo".